



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio, Reti e Infrastrutture Materiali Per Lo Sviluppo

CONVENZIONE

Per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile _____, nonché delle opere di connessione ed infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di _____ della potenza di _____ MW, ai sensi del D.Lgs n. 387/2003, D.G.R. n. 35/2007 E L.R. 31/2008.

Oggi, nella sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione – Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo - Corso Sonnino, 177 - Bari, viene sottoscritta la presente Convenzione.

TRA

la Regione Puglia CF 80017110727, di seguito indicata come "Ente", nella persona del Dirigente del Servizio Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo, che sottoscrive il presente atto in virtù della Delibera di Giunta n. 127 del 31.01.2012.

E

Il Comune di _____ con sede in _____
CF _____, di seguito indicato come "Comune",
nella persona del _____,
nella sua qualità di _____ del Comune.



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio, Reti e Infrastrutture Materiali Per Lo Sviluppo

E

La Società _____, di seguito indicata come il
"Proponente o la Società", con sede legale in
_____. Cod. Fisc. e P.IVA
_____, nella persona del sig.
_____, nato a _____
il _____ e residente in _____ alla
via _____ n. ____ nella sua qualità di legale
rappresentante.

Premesso

- che con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- che con legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- che la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto dell'11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- che la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra;
- che con legge 14 novembre 1995 n. 481, sono state emanate norme per la concorrenza e la relazione dei servizi di pubblica utilità e la istituzione delle Autorità dei servizi di pubblica utilità;
- che per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio, Reti e Infrastrutture Materiali Per Lo Sviluppo

riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione, mediante la convocazione della Conferenza dei servizi, ai sensi del comma 3 dell'art.12 del Decreto legislativo n. 387 del 29.12.2003 "Attuazione delle direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

- che l'A.U. costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14, comma 6 bis, della L. 241/90, sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato, di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla predetta conferenza;

- che con DGR n. 35 del 23 gennaio 2007 e la L.R. 31 del 21.10.2008 sono state emanate le Disposizioni e indirizzi per la realizzazione e la gestione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, interventi di modifica, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio" in applicazione del Decreto Legislativo 29 novembre 2003 n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

- che con nota acquisita dal Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo al prot. n. _____ del _____, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 387/03 la Società _____ ha presentato la richiesta di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile _____e delle relative opere connesse ed infrastrutture,



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio, Reti e Infrastrutture Materiali Per Lo Sviluppo

nel Comune di _____;

-che con nota prot. n. _____ del _____ è stata comunicata alla Società la conclusione positiva del procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. 241/90 attivato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 387/2003.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Tra le parti come sopra rappresentate si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

VALORE DELLE PREMESSE

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e si intende riportata integralmente nel presente articolo.

Art. 2

OGGETTO DELLA ATTIVITA'

La presente Convenzione è sottoscritta, tra le parti, al fine del rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile _____, di seguito indicato "impianto", nonché le opere connesse alla costruzione ed esercizio dello stesso da realizzarsi nel Comune di _____, della potenza di _____ MW, come previsto al punto 2.3.5. dell'Allegato "A" della D.G.R. n. 35/2007 e L.R. 31/2008 al fine di regolare i rapporti nella fase di conduzione dell'impianto e sino alla sua dismissione.



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio, Reti e Infrastrutture Materiali Per Lo Sviluppo

Art. 3

IMPEGNI DELLA SOCIETA' NELLA FASE DI CONDUZIONE DELL'IMPIANTO.

La Società nella fase di conduzione dell'impianto si impegna, pena diffida, sospensione e revoca, in caso di reiterate o gravi inadempienze accertate dalla Regione, dal Comune e dagli ulteriori organi di controllo agli impegni di cui al presente articolo, dell'autorizzazione concessa, a:

- consentire l'accesso al cantiere di personale dell'Ente incaricato di accertare lo stato di avanzamento dei lavori e la loro corrispondenza al progetto presentato, in presenza di tecnici delegati dalla Società;
- rendere disponibile l'impianto ad una visita periodica ad un responsabile del Comune, con cadenza almeno annuale, al fine di accertare lo stato dei luoghi e dell'impianto nel suo complesso e segnalare agli Enti competenti, ogni pratica o anomalia connessa con la conduzione dell'impianto ritenuta potenzialmente dannosa per gli individui e per l'ambiente;
- inviare al Comune interessato ed alla Regione Puglia (Servizio, Reti e Infrastrutture Materiali Per lo Sviluppo e al Servizio Ecologia), con cadenza annuale, una documentazione attestante:
- la produzione annua netta di energia elettrica immessa in rete;



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio, Reti e Infrastrutture Materiali Per Lo Sviluppo

- la durata di fermi prolungati dell'intero impianto;
- la descrizione di eventuali attività di manutenzione straordinaria e o di lavori di varia natura eseguiti nell'area dell'impianto;
- la eventuale variazione della composizione societaria;
- il numero di unità lavorative impiegate a tempo pieno per la conduzione dell'impianto;
- l'eventuale cessazione o variazione di requisiti e/o prerogative posseduti dalla società esercente dell'impianto nell'ambito della legislazione sulla liberalizzazione del mercato elettrico e delle deliberazioni dell'Autorità per l'Energia elettrica ed il Gas (AEEG) in materia di incentivi agli impianti alimentati a FER e del GSE.
- qualunque altra modifica e/o variazione che intervenga rispetto all'istanza presentata.

Art. 4

IMPEGNI DELLA SOCIETA' ALLA CESSAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELL'IMPIANTO

La Società si impegna alla cessazione delle attività dell'impianto, pena la riscossione dell'intera somma garantita con la polizza fideiussoria assicurativa prevista al successivo art. 7 a:

1. comunicare al Comune interessato e alla Regione Puglia la data di definitiva cessazione delle attività;



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio, Reti e Infrastrutture Materiali Per Lo Sviluppo

2. comunicare alla Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione – Servizio, Reti e Infrastrutture Materiali Per lo Sviluppo e Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche ed al Comune interessato dall'intervento, non oltre un anno solare dalla data di cessazione delle attività, il piano dettagliato delle operazioni necessarie per la definitiva dismissione dell'impianto, con le indicazioni delle tipologie di smaltimento previste per i materiali e le attrezzature di cui è composto l'impianto, comprese le opere connesse ad infrastrutture indispensabili alla sua costruzione ed esercizio, secondo la normativa nazionale e regionale vigente all'atto della definitiva cessazione della produzione;
3. ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto. A riguardo, gli uffici competenti del Comune interessato dall'intervento sono tenuti ad accertare che la completa dismissione dell'impianto avvenga nei due anni solari successivi alla data della comunicazione ufficiale di cessazione dell'attività dell'impianto medesimo.

Art. 5

DURATA E EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione, ha durata per l'intero periodo di vita



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio, Reti e Infrastrutture Materiali Per Lo Sviluppo

dell'impianto fino alla sua dismissione e quindi all'effettivo ripristino dello stato dei luoghi, con efficacia giuridica tra le parti dal giorno successivo alla sua sottoscrizione.

Art. 6

RESPONSABILITA'

La Società solleva l'Ente da ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare dalla realizzazione dell'impianto oggetto della presente convenzione.

Art. 7

STIPULA FIDEIUSSIONE BANCARIA E/O ASSICURATIVA

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 12 del d.lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione una copia della fideiussione a prima richiesta rilasciata a favore del Comune di _____, e controfirmata dal medesimo, a garanzia della dismissione e ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo pari alla stima dei costi di dismissione dell'impianto e di ripristino dello stato dei luoghi, in relazione al progetto definitivo dell'iniziativa comprensivo delle opere di dismissione dell'impianto, conformemente alla previsione di cui all'art. 13 delle linee guida nazionali, o della diversa quantificazione determinata in sede di conferenza dei servizi ed in ogni caso e ove non determinato, comunque, non inferiore a euro 5,00 per ogni KW di potenza elettrica rilasciata.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono essere redatte da una banca, da un' assicurazione o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 (ovvero all'art. 106 così come novellato dal Dlgs.



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio, Reti e Infrastrutture Materiali Per Lo Sviluppo

141/2010, specificando in tal caso numero e decorrenza dell'iscrizione) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Le fidejussioni bancarie o assicurative o rilasciate da intermediari finanziari dovranno contenere:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – Servizio, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- il rinnovo automatico e la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della suddetta fideiussione determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8

ATTIVITA' DI CONTROLLO

L'attività di controllo sul buon andamento dei lavori e sull'esercizio



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio, Reti e Infrastrutture Materiali Per Lo Sviluppo

dell'impianto è effettuata dal Comune di _____, in relazione alle competenze di cui all'art. 27 del D.P.R. 380/2001 e dagli Enti deputati al controllo sia sulla salute e igiene pubblica (AUSL competente per territorio) sia sulla sicurezza sul posto di lavoro (SPESAL) che di natura ambientale (ARPA PUGLIA), ognuno per la parte di propria competenza nonché da personale della Regione Puglia, Ufficio Energia e Reti energetiche – Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali Per lo Sviluppo dell'Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione.

Art. 9

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia il foro territorialmente competente è il Foro di Bari.

Art. 10

SPESE CONTRATTUALI E ONERI FISCALI

Le imposte di bollo derivanti dal presente atto sono a carico della Società.

La presente Convenzione è registrata in caso d'uso, con oneri a carico della Società, in quanto non avente per oggetto prestazione a contenuto patrimoniale ai sensi dell'art. 4 – tariffa – parte seconda del DPR 131/86.

Art. 11

RINVIO

Per quanto non previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio, Reti e Infrastrutture Materiali Per Lo Sviluppo

di cui alla DGR n. 35 del 23 gennaio 2007 ed alle vigenti norme del codice civile.

Letto confermato e sottoscritto in quattro originali ad un unico effetto.

Bari, li

Per la Società _____

Per il Comune di _____

Per il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture
materiali per lo Sviluppo
Il Dirigente del Servizio
